



13240/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI

- Presidente -

Cron. 13240

Dott. FRANCESCO FELICETTI

- Consigliere -

Rep.

Dott. CARLO PICCININNI

- Consigliere -

Ud. 12/04/2011

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA

- Rel. Consigliere -

PU

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19776-2010 proposto da:

[Redacted Name]

, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso

l'avvocato FASULO SABRINA, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

[Redacted Name]

, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso

l'avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ZIINO SALVATORE,

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Oggetto

*Delegazione sulla
Tab. Edilizia*
R.G.N. 19776/2010

60

In caso di diffusione del presente provvedimento ometterò le generalità degli altri dati identificativi a norma dell'art. 51 del D.Lgs. n. 30/2009 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

2011

914

ZIINO DIEGO, giusta procura a margine del
controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 655/2010 della CORTE D'APPELLO
di PALERMO, depositata il 17/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso. !
d

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 5.10.2009 [] ha chiesto alla Corte d'Appello di Palermo di dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 21 luglio 2006 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo- ratificata dal Tribunale Ecclesiastico d'Appello in data 6.7.2007 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con Decreto 26 agosto 2009- che aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto con [] in Palermo in data 27 luglio 1991 per accertata esistenza di ^ocondicio de futuro ^orelativa all'indissolubilità del matrimonio, da lui apposta e conosciuta dal coniuge.

Quest'ultima si è opposta alla domanda.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento della domanda.

Con sentenza depositata il 17 maggio 2010, la Corte adita ha rigettato la domanda.

Avverso la decisione [] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi resistiti dall'intimata con controricorso ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto farsi luogo alla motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorrente col primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del Protocollo Addizionale dell'Accordo di revisione del Concordato reso esecutivo con legge n. 421/1985 e lamenta erroneo riesame da parte del giudice italiano della conoscenza o conoscibilità di uno dei *bona matrimonii*, già ~~ritenuta~~ dal tribunale ecclesiastico, violando l'intangibilità del giudicato. Ravvisando contrasto giurisprudenziale in materia chiede rimettersi gli atti alle S.U. per la sua composizione.

La controricorrente ne deduce l'infondatezza.

La censura è priva di fondamento.

A lume di consolidata ed uniforme esegesi "la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole". Pur tenendo conto "del favore particolare al riconoscimento che lo Stato italiano

s'è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato" (S. U., n. 19809/2008), il giudice interno, cui sono inibiti riesame del merito ed assunzione di ulteriore istruttoria in ordine alla sussistenza della riserva, ha però il potere d'accertarne in piena autonomia la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità da parte di un coniuge, sulla base degli atti del processo canonico eventualmente prodotti (per tutte Cass. n. 3339/2003). Il corollario esclude il giudicato formatosi in sede ecclesiastica in ordine al menzionato requisito. La rivisitazione dei fatti già vagliati dal giudice ecclesiastico è stata ineccepibilmente e doverosamente condotta nel caso di specie dalla Corte del merito al fine d'accertare non già la condizione, acclarata e dichiarata in senso non più discutibile in sede ecclesiastica, ma la sua conoscenza o conoscibilità con ordinaria diligenza da parte dell'altro coniuge, ineludibile ai fini della compatibilità della causa di nullità col diritto interno.

Col secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla conoscenza da parte della Accardi della sua riserva mentale, liquidata in sole tre righe, mentre risulta del tutto omesso ogni riferimento alla conoscibilità della condizione, ~~sebbene~~ dal tenore delle deposizioni dei testi escussi dal giudice ecclesiastico, riprodotte integralmente, fosse emerso che

la sua contrarietà al vincolo indissolubile ^{ca. st. k.} esternata
anche in presenza del coniuge che, all'epoca convivente,
non poteva non averne compreso le reali intenzioni.

La controricorrente deduce l'inammissibilità del motivo.

La censura è inammissibile.

Premesso in linea astratta che, nel caso di specie,
possono assumere rilievo, in quanto sostenute "da
circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro
credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte
actoris", assunte nel corso del procedimento davanti ai
tribunali ecclesiastici, tenuto conto che le dichiarazioni
della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il
quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti
conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai
terzi" (Cass. n. 3709/2008 in un caso del tutto analogo),
va rilevata in concreto la non decisività delle risultanze
istruttorie asseritamente pretermesse. Emerge dalle
riferite deposizioni che il esternò ai suoi amici
e congiunti la condizione apposta al matrimonio
concordatario, dunque la divergenza unilaterale fra la sua
volontà e la dichiarazione resa in sede di celebrazione
del matrimonio, ma non certo che tale divergenza fosse
stata manifestata espressamente all'altro coniuge, né che
ella l'avesse effettivamente conosciuta, tanto meno che
non l'abbia conosciuta per propria negligenza. Il dato,
decisivo - siccome se la nullità è fondata su simulazione

unilaterale non conosciuta, né conoscibile, la delibazione resta preclusa dalla contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va compreso l'essenziale principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole (Cass. 2 dicembre 1993 n. 11951; Cass. 14.3.1996, n. 2138; Cass. 28.1.2005, n. 1822, Cass. citata) e non si coglie né compiutamente né univocamente da quelle deposizioni, che rendono conto della contrarietà del [] al vincolo indissolubile del matrimonio, ma non certo della sua effettiva comunicazione alla moglie. Resta unica la dichiarazione, comunque inconcludente, del teste [], fratello del nubente, che, riferendo che la volontà divorzista del congiunto era stata espressa in presenza della [], ha ritenuto di desumerne che questa non potesse non coglierne le reali intenzioni, senza però nel contempo riferire fatti oggettivi ed inequivocabili che confermassero il fondamento della sua deduzione, affidata a soggettiva percezione ed interpretazione del fatto.

Ineccepibilmente ispirata a corretta costruzione giuridica, la decisione impugnata, logicamente ed esaustivamente motivata, non è dunque censurabile per il solo fatto che non faccia menzione di deposizioni testimoniali che, vertendo su dato non decisivo, non hanno rilievo probatorio.

La censura proposta è perciò inammissibile. Non cogliendo vizi della motivazione della sentenza impugnata, pretende invero sollecitare diversa valutazione dei fatti. Si tratta quindi di una censura di merito, come tale inammissibile in questa sede di legittimità.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ~~ricorrente~~ ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2011

Il Consigliere est.

Il Presidente

(dott.ssa Maria Rosaria Cultrera)

(dott.ssa Maria Gabriella Luccioli)

Maria Rosaria Cultrera

Maria Gabriella Luccioli

Depositato in Cancelleria

16 GIU 2011

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Alfonso Madafferi